

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

In alcuni casi, la non attualità della finalità istitutiva sembra dimostrata da interventi normativi che consentono l'utilizzo delle somme in giacenza per finalità diverse; altri fondi, poi, risultano avere finalità assimilabili tra loro, pur essendo gestiti su contabilità diverse.

Pertanto, al fine di evitare immobilizzazioni di risorse, che potrebbero essere più proficuamente utilizzate per altri scopi, la Corte segnala l'opportunità di una verifica sull'attualità delle finalità individuate dalla norma istitutiva di ciascuna gestione.

Tale sembra essere la *ratio* del disposto della legge di stabilità 2016 che, all'articolo 1, comma 876, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia.

La modalità operativa prescelta, se può risultare utile in situazioni di urgenza, non dovrebbe essere considerata lo strumento ordinario per assicurare "il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche" richiesto dalla norma, a maggior ragione laddove il parametro valutativo indicato delle "esigenze attuali e prospettive dei fondi di origine e di destinazione" riveli l'esaurita operatività o la scarsa incisività economica di un determinato intervento.

Al contrario, proprio tale previsione normativa evidenzia ancora di più la necessità di una razionalizzazione delle gestioni fuori bilancio in essere, anche al fine di evitare che fondi pubblici, destinati dal Parlamento ad una finalità definita con legge, vengano, con decreto del Ministro dell'Economia, indirizzati a scopi diversi.

Relativamente ai fondi di cui all'articolo 23 della legge n. 559 del 1993, (fondi di rotazione per i quali è previsto un Ministero vigilante sull'attività svolta dal Gestore esterno all'Amministrazione statale), si evidenzia la necessità di un più penetrante monitoraggio da parte delle Amministrazioni vigilanti, le quali sono chiamate ad operare anche con indicatori di efficienza, al fine di valutare l'attualità degli strumenti di agevolazione, il grado di realizzazione rispetto alle finalità indicate dalle leggi istitutive ed anche i tempi di erogazione delle risorse delle gestioni stesse rivedendo, se del caso, le convenzioni in scadenza.

Con riferimento, poi, ai fondi rotativi aventi natura mista, cioè comprendenti sia erogazioni di capitali (aventi i caratteri di rotatività), che concessioni di contributi a fondo perduto si rileva l'opportunità di una verifica e di un aggiornamento dei regolamenti concernenti la gestione della quota non rotativa.

In alcuni casi l'alto numero di contenziosi o di procedure concorsuali, rallentando la restituzione delle somme riscosse, depotenzia il carattere di rotatività del fondo, con un duplice nocumento, rappresentato, da un canto, dalla necessità di impiego di ulteriori fondi pubblici per il finanziamento e, dall'altro, dalle problematiche connesse alle difficoltà di recupero dei crediti ed, in alcuni casi, alla perdita parziale o totale degli stessi.

Riguardo ai costi di funzionamento, nei casi in cui questi sono sostenuti a valere su risorse provenienti direttamente dai bilanci dei Ministeri vigilanti, non sempre è possibile quantificarne l'ammontare, soprattutto nei casi in cui tali spese sono incluse in convenzioni "omnia" che prevedono un corrispettivo indistinto per più attività, anche diverse dalla gestione del fondo, ovvero vengono rendicontate unitamente a più attività o a più anni.

In ogni caso, si evidenzia la necessità che la commissione riconosciuta al gestore sia commisurata proporzionalmente all'effettiva attività svolta in linea con la *mission* del fondo e, comunque, tenendo conto della complessità delle operazioni gestite, evitando quantificazioni in misura fissa o forfettaria in ipotesi di modesta, se non nulla, movimentazione, che si tradurrebbero in un costo certo in totale o parziale assenza di attività gestoria.

Come già accaduto nel 2014, anche nell'esercizio 2015, a seguito dell'istruttoria compiuta dalla Corte alcuni gestori hanno riesaminato i rendiconti relativi ad annualità precedenti, in taluni casi anche rettificandone le risultanze contabili, il che dovrebbe indurre le Amministrazioni vigilanti ad effettuare controlli più attenti sulla rendicontazione presentata da ciascun gestore, oltre a valutare l'inserimento di penali nelle convenzioni per le ipotesi di errata redazione del rendiconto.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

Il fenomeno induce a richiedere una maggiore attenzione alle Amministrazioni, gestori e vigilanti, nell'analisi dei documenti contabili, di cui si rileva, comunque, un diffuso grado di disomogeneità, sia con riferimento alla tipologia di rendicontazione, sia con riferimento alla qualità ed esaustività delle informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione, il che rende impossibile una analisi comparativa dei dati e delle informazioni gestionali. Si segnala, quindi, la necessità dell'adozione di uno schema uniforme di rendicontazione finanziaria e patrimoniale e l'emanazione di linee guida relative alle informazioni essenziali, che le relazioni sulla gestione devono contenere.

La Corte si riserva di procedere ad ulteriori approfondimenti e a verificare l'evoluzione delle criticità riscontrate, dando comunque atto che, con riferimento alle segnalazioni effettuate nello scorso anno per alcune gestioni, le Amministrazioni hanno comunicato che sono state avviate attività di riesame delle modalità di funzionamento, al fine di modificare o sospendere l'operatività delle stesse.

1. Fondi di rotazione e gestioni fuori bilancio

1.1. Premessa

Con il termine di "gestioni fuori bilancio statali" si fa riferimento a gestioni finanziarie che rientrano nella competenza delle Amministrazioni centrali ed i cui flussi di entrata e di spesa, pur essendo finalizzati allo svolgimento di compiti istituzionali, non sono registrati nel bilancio dello Stato, né assoggettati alle normali procedure di controllo.

I meccanismi operativi delle gestioni fuori bilancio possono essere differenti.

Una prima tipologia è rappresentata dal "*fondo rotativo*", strutturato per riutilizzare nel tempo le risorse finanziarie erogate. Infatti, le somme destinate a finanziare nuovi programmi di intervento sono rappresentate, oltre che dagli stanziamenti pubblici, anche da quanto viene restituito ciclicamente dalle imprese beneficiarie. I vantaggi del fondo di rotazione sono l'autoalimentazione, realizzata attraverso il rimborso delle rate rimosse inizialmente e la riduzione del tasso di interesse sui prestiti erogati (attraverso provvista pubblica a tasso zero e provvista delle banche a tasso convenzionato).

Altro tipo di fondo è il "*fondo di garanzia*", strumento finanziario finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI). A differenza dei fondi di rotazione, i fondi di garanzia non concedono contributi in denaro, ma offrono una agevolazione sotto forma di garanzia, in quanto il Fondo fa da garante alla banca che concede il finanziamento all'impresa, nel caso di mancata restituzione del capitale. Il fondo, infatti, interviene emettendo garanzia a favore delle PMI per consentire loro l'accesso al finanziamento esterno, a fronte di una commissione che copre i rischi e i costi amministrativi e di gestione. I costi dell'operazione per le imprese beneficiarie risultano inferiori, in quanto le stesse sono sgravate dall'obbligo economico di presentare garanzie collaterali (es. garanzie reali e personali, garanzie reddituali, fidejussioni, polizze assicurative) generalmente richieste dalle banche.

Tipologie diverse sono, infine, costituite da fondi che erogano "*prestiti agevolati*", concessi a tassi inferiori rispetto alla media di mercato, o che prevedono "*contributi a fondo perduto*" del capitale o della quota interessi, per i quali non è, quindi, prevista la restituzione.

Nonostante il legislatore abbia più volte reiterato il generale divieto di gestire fuori bilancio di fondi pubblici, risulta, tuttora, elevato il numero di tali gestioni, il che pone i profili problematici più volte evidenziati dalla Corte⁴.

1.2. Inquadramento normativo

La legge n. 1041 del 25 novembre 1971 ha dettato la prima disciplina organica della materia, distinguendo le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali da quelle non

⁴ Cfr. nota 1 e nota 2.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

autorizzate, di cui è stata disposta la cessazione, con conseguente obbligo di riversare le risorse al bilancio dello Stato. In particolare, viene affermato il principio in base al quale solo con legge si può derogare ai principi dell'“universalità” e dell'“unità” del bilancio, con la conseguenza che una gestione fuori bilancio non può essere autorizzata da regolamento. Viene, poi, stabilito l'obbligo di redazione del bilancio consuntivo o del rendiconto annuale della gestione, da trasmettere al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Detti principi risultano ribaditi e rafforzati dai molteplici interventi legislativi succedutisi nel tempo. Il riferimento è, in primo luogo, al decreto-legge n. 65 del 2 marzo 1989, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989 n. 155, che ha previsto la soppressione, entro due anni dalla sua entrata in vigore, delle gestioni fuori bilancio, ad eccezione dei fondi di rotazione, per le quali non fosse stato fissato legislativamente previsto un termine inferiore, nonché l'obbligo, per gli organi delle gestioni fuori bilancio non titolari di conti presso la tesoreria e le cui entrate superano il miliardo di lire, di attivare contabilità speciali infruttifere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato e quello dell'adozione di un preventivo di cassa.

Sulla stessa scia si pone la legge 23 dicembre 1993, n. 559, “*Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*”, che ha disposto la soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della legge, esclusi i fondi di rotazione, ad eccezione di quelle espressamente menzionate negli artt. 1-20⁵.

Con la medesima legge è stato disposto un riordino delle modalità di controllo su tali forme di gestione (artt. 23 e 24) e ribadito il divieto di “*gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia*”, nel rispetto dei principi di integrità, universalità e unità del bilancio, dichiarati attuativi dell'art. 81 della Costituzione (art. 25).

L'articolo 93, comma 8, della legge finanziaria 2003 (legge 289/2002) ha reiterato, poi, l'obbligo di ricondurre nel bilancio, a partire dal 1° luglio 2003 (termine prorogato al 1° luglio 2004 con DL 355/2003), tutte le gestioni che interessano la finanza statale, con esclusione delle tipologie che presentano le caratteristiche dei fondi di rotazione.

Il generale divieto di gestire fondi fuori bilancio, in ossequio ai principi di universalità ed unità, è stato riproposto anche dall'art. 24, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nell'ambito di una più generale riforma della contabilità e della finanza pubblica, fatti salvi i casi di gestioni fuori del bilancio disciplinate dal successivo art. 40, comma 2, lettera p) della medesima legge 196/2009.

Da ultimo l'articolo 7 del d.lgs. 12 maggio 2016 n. 90 ha introdotto l'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, con cui, nel ribadire il divieto di istituire nuove gestioni fuori bilancio e nel fissare il termine di 120 giorni per l'adozione del dPCM contenente le gestioni fuori bilancio da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, fa salve “*la gestione relativa alla Presidenza del consiglio dei Ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041 del 1971, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più autorizzazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di necessità e urgenza.*”

Sul punto le Sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti, con il parere 1/2016/CONS del 14 marzo 2016 hanno rilevato come la richiamata disciplina, pur coerente con la legge delega, presenta elementi di antinomia con il disposto dell'art. 15, comma 8, della legge “*cd. rinforzata*” n. 243 del 2012, “*in ordine al superamento delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato*”.

⁵ Gli artt. da 1 a 19 riguardano specifiche gestioni, l'art. 20, invece, individua una categoria generale di gestione fuori bilancio esclusa dalla soppressione, caratterizzata da entrate derivanti prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi e che non superino annualmente, per ciascun organo gestorio l'importo di lire 100 milioni.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

1.3. L'Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio dello Stato per il triennio 2016-2018

L'art. 5 del decreto legislativo n. 54 del 4 marzo 2014, novellando la legge 196/2009 con l'introduzione dell'articolo 31-*bis*, ha previsto la redazione di un allegato obbligatorio⁶, a fini conoscitivi, da includere nel disegno di legge di bilancio, con riferimento "ai fondi che non rientrano nei bilanci ordinari"⁷.

Questo allegato, intitolato "Gestioni fuori bilancio ed altri fondi che non rientrano nei bilanci ordinari", è stato predisposto per la prima volta in occasione della redazione del disegno di bilancio preventivo 2016-2018 ed ha il pregio di rappresentare l'unica ricognizione delle gestioni fuori bilancio successiva alla circolare RGS n. 29 del 30 giugno 2004.

Con tale circolare sono stati individuati, sulla base dei criteri determinati⁸, i fondi rotativi in essere presso i Ministeri per i quali è rimasta autorizzata la gestione in contabilità speciale con specifici dPCM⁹, oltre alle gestioni fuori bilancio, previste dagli articoli 1-20 della legge n. 559 del 1993, di cui è stata ribadita la legittimità.

Per tutti i rimanenti fondi, "non menzionati in alcun dPCM, in assenza delle caratteristiche proprie della rotatività", la circolare n. 29 del 2004 ha disposto, ai sensi dell'art. 93, comma 8, legge 289 del 2002, l'obbligo della riconduzione in bilancio¹⁰, dettando specifiche indicazioni sulle modalità ed i tempi di chiusura, nonché sulla tipologia di controlli a carico delle stesse Amministrazioni e dell'IGEPA¹¹.

Tuttavia, non possono in questa sede non rilevarsi evidenti discrasie e criticità che afferiscono entrambe le ricognizioni.

⁶In applicazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁷Nelle more dell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014 n. 89, con dPCM dell'8 gennaio 2015 è stato approvato lo schema di allegato conoscitivo, contenente per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri, le informazioni inerenti le gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria centrale, nonché quelle che si avvalgono in via residuale di conti correnti bancari, aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54.

⁸I criteri caratterizzanti i fondi di rotazione, legittimati a sussistere ai sensi dell'art. 93, comma 8, legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) sono stati così individuati dalla circolare:

- natura pubblicistica dei fondi: le risorse finanziarie devono essere di provenienza dello Stato c/o delle altre P.A., comprese l'Unione Europea e altre istituzioni sovranazionali. Nell'ipotesi di provenienza mista (pubblico e privato) va considerata la prevalenza pubblicistica dei fondi;
- autoalimentazione e vincolo di destinazione: i "rientri" costituiscono fonte di autoalimentazione e sono vincolati al perseguimento delle finalità del fondo;
- natura dei "rientri": i rientri del fondo provengono dai beneficiari dei provvedimenti, a titolo di parziale o totale restituzione;
- rotatività parziale: nell'ipotesi di fondi misti il fondo va considerato rotativo soltanto per la parte relativa alle erogazioni per le quali è previsto il rientro.
- specialità del fondo: nell'ipotesi in cui il fondo sia sorretto da speciali disposizioni che ne determinano, in ambito ordinamentale o istituzionale, l'ordinarietà della gestione, esso va considerato rotativo.

⁹Ministeri: Ambiente e Tutela del territorio (dPCM 25 novembre 2003); Istruzione, università e ricerca (dPCM 4 giugno 2003); Attività produttive (dPCM 25 novembre 2003); Economia e finanze (dPCM 25 novembre 2003); Politiche agricole e forestali (dPCM 4 giugno 2003); Lavoro e politiche sociali (dPCM 16 gennaio 2004).

¹⁰Alla circolare è allegato un elenco delle singole gestioni interessate alla riconduzione in bilancio.

¹¹La circolare detta una serie di prescrizioni:

- divieto di disporre dal 1° luglio 2004 pagamenti a carico di contabilità speciali e di c/c di tesoreria centrale relativi alle gestioni non aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione ed obbligo di versamento su determinati capitoli di entrata delle disponibilità esistenti entro il 31 luglio 2004;
- obbligo per le Amministrazioni centrali di verificare che gli organismi gestori esterni alle contabilità speciali ed i titolari di conti correnti di tesoreria centrale provvedano ad effettuare i predetti versamenti, dandone comunicazione all'IGEPA;
- obbligo per l'IGEPA di procedere alla data del 1° dicembre 2005 alla chiusura di tutte le contabilità speciali e conti correnti di tesoreria centrali.

Per i fondi rotativi misti la circolare 29/2004 ha previsto che la quota parte considerata rotativa può essere gestita fuori bilancio, mentre per la quota parte non rotativa, in alternativa alle ordinarie procedure di spesa, l'Amministrazione "potrà adottare, con proprio decreto, specifiche norme regolamentari nel rispetto del controllo preventivo di legalità".

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

Dal confronto tra l'Allegato al disegno di legge di bilancio 2016 e la circolare RGS n. 29 del 2004 emerge che una serie di interventi¹² non furono all'epoca valutati, pur costituiti in data precedente al 2004 ed hanno continuato ad operare fino ad oggi, così come altri non sembrano essere stati ricondotti in bilancio.

L'elenco delle "gestioni fuori bilancio ed altri fondi" contenuta nell'Allegato al disegno di legge di bilancio 2016 non sembra, peraltro, completo¹³, né chiaro con riferimento ai criteri seguiti (ad esempio per i fondi cofinanziati con contributi della Comunità Europea¹⁴); taluni saldi contabili al 1° gennaio e 31 dicembre 2015, comunicati dagli enti gestori, risultano differenti rispetto ai saldi comunicati da RGS¹⁵.

Molti interventi risultano non operativi da anni; a decorrere dall'esercizio 2017 la non movimentazione da almeno tre anni costituisce causa di estinzione (art. 44 ter, comma 5, legge n. 196 del 2009, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2016).

In conclusione, al fine di assolvere pienamente alle finalità informative di cui al richiamato articolo 31-bis della legge 196 del 2009 appare necessario procedere ad una più approfondita analisi delle gestioni fuori bilancio nella redazione del prossimo allegato al disegno di legge di bilancio, anche ai fini di una valutazione sulla legittimità della permanenza in essere di tutte le attuali gestioni fuori bilancio, alla luce dei criteri espressi dalla normativa vigente (da ultimo anche dal d.lgs. n. 90 del 2016) e dalle pronunce di questa Corte¹⁶.

2. Fondi di rotazione gestiti da Organismi al di fuori dell'Amministrazione dello Stato sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993

L'articolo 23 della legge 23 dicembre 1993 n. 559, recante "*Fondi di rotazione*", dispone che gli Organismi che gestiscono fondi di rotazione con disponibilità tratte dal bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere alle Amministrazioni vigilanti ed alla Corte dei conti una relazione sull'attività della gestione svolta, ai fini della redazione di un referto da inserire in apposita sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.

¹² Si pensi, ad esempio, alle contabilità speciali attive prima del 2004 e gestite CdP, poi divenuta CdP S.p.A..

¹³ Cfr. Allegato 3.

¹⁴ Non è chiaro, ad esempio, come vengano considerati i fondi cofinanziati con contributi della Comunità Europea, dal momento che viene solo parzialmente incluso il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGRUE - cfr. allegati 2 e 3), mentre viene interamente incluso il fondo Progetto Operativo Difesa Suolo (cfr. Allegato 2). Sussistono incertezze sulla natura di taluni fondi (definiti dai gestori rotativi e da RGS con la dizione "altri fondi": es. *Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese*) ed anche sui gestori (in alcune ipotesi la relazione illustrativa è pervenuta da soggetti diversi da quelli indicati da RGS quali gestori: es. *Fondo di rotazione per la proprietà diretto coltivatrice; Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto*).

¹⁵ Cfr. Allegato 1 e Allegato 2: i disallineamenti presumibilmente derivano dalla circostanza che RGS considera i soli conti di tesoreria e non anche i conti correnti.

¹⁶ La giurisprudenza della Corte dei conti, nei casi in cui si è occupata di gestioni fuori bilancio (Sezione di controllo-Collegio per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione: deliberazione n. 670 del marzo 1976; n. 733 del 20 gennaio 1977, deliberazione n. 38 del 27 luglio 1994; Sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia deliberazione n. 13 del 5 maggio 2011) ha chiarito che tali forme di gestione, in quanto derogatorie ai principi di integrità, universalità ed unità del bilancio, trovano giustificazione per ipotesi eccezionali, espressamente previste dalla legge, in cui sia necessario acquisire o impiegare risorse con procedure snelle, per le quali non è previsto il controllo preventivo della Ragioneria Generale e della Corte dei conti. I caratteri identificativi delle gestioni fuori bilancio sono stati così individuati:

- *elemento oggettivo*, rappresentato dalla messa a disposizione dell'organismo affidatario di somme con destinazione determinata e irreversibile, cioè sottratta ai criteri dell'universalità e unità di bilancio;
- *elemento soggettivo* comprendente in una interpretazione evolutiva non solo la gestione diretta da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma anche di organismi non statali, investiti dall'Amministrazione della gestione avente le caratteristiche di gestione fuori bilancio dei fondi dello Stato;
- *elemento teleologico* consistente nella destinazione dell'attività gestoria ad uno specifico fine, in conseguenza della scelta fatta dal legislatore in un dato momento storico e che, salvo fissazione di un termine, è destinata a durare fino a nuovo contrario avviso del legislatore stesso.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

Il paragrafo seguente riferisce sui fondi di rotazione gestiti da Organismi esterni all'Amministrazione dello Stato¹⁷ e sulle criticità più significative attraverso l'analisi sia di dati finanziari che di ulteriori informazioni utili allo scopo, riportate in Appendice (Allegato 1).

2.1. Artigiancassa S.p.A.

2.1.1. Fondo rotativo per la concessione di crediti finanziari ai Paesi in via di sviluppo (ARTIGIANCASSA F.ROTAZ. L.49-87)

Dall'8 novembre 2004 la gestione dei Fondi di cui all'art. 26 della legge n. 227 del 1977 ed agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987 (concessione di crediti finanziari agevolati a favore dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione italiana bilaterale), è affidata ad Artigiancassa S.p.A.¹⁸.

La legge 125/2014, ha innovato profondamente la disciplina generale sulla cooperazione internazionale, modificando, ad esempio, le modalità operative ed attuative in tema di Cooperazione allo Sviluppo, creando un'Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo¹⁹, quale Ente esecutore della politica nazionale di cooperazione internazionale e ricorrendo alla Cassa Depositi e Prestiti, quale Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, con compito, *inter alia*, di gestire il Fondo rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo. Con l'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge 125/2014 è stata disposta l'abrogazione della legge 49/1987 a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di adozione dello statuto dell'Agenzia. Poiché tale regolamento è entrato in vigore il 31 luglio 2015, la legge 49/1987 è stata abrogata a far data dal 1° gennaio 2016²⁰.

In particolare i progetti di cooperazione, finanziati con le risorse del Fondo, istruiti e proposti dall'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, sono oggetto di approvazione da parte del Comitato Direzionale (ex art. 9 della legge 49/1987), di cui è membro il MEF (Dipartimento del Tesoro) che esamina tali progetti, soprattutto in relazione agli aspetti finanziari²¹.

¹⁷ Per ciascun fondo viene riportata in parentesi la denominazione utilizzata nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

¹⁸ Subentrata al MedioCredito Centrale, in qualità di Istituto finanziario gestore. Il contratto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III – Rapporti finanziari internazionali ed Artigiancassa S.p.A., è stato rinnovato in data 25 novembre 2010, con una durata di 6 anni, con decorrenza 1° gennaio 2011 e integrato con Addendum del 3 giugno 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014 e scadenza il 31 dicembre 2016 per la gestione del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 7 della legge n. 49 del 1987 e s.m.i..

¹⁹ Sul punto si rinvia a quanto riportato in proposito nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

²⁰ Con lettera del 30 novembre 2015, il MEF, avvalendosi del proprio diritto di recesso per giusta causa, ha comunicato il recesso dal contratto di gestione del Fondo con Artigiancassa e dal relativo Addendum, con effetto dal 1° gennaio 2016. Da tale data, la gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo rotativo per la Cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 26 della legge 227/1977 è, quindi, assegnata alla Cassa Depositi e Prestiti che ha così assunto il ruolo di Istituzione finanziaria per la cooperazione.

²¹ Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro, con nota prot. DT 10924 del 2 febbraio 2016 riferisce quanto segue:

“Il controllo sull'operato di Artigiancassa è esercito dal MEF e dal MAECI, attraverso l'esame delle relazioni (mensili, in cui sono indicati i mancati rimborsi relativi ai crediti concessi; trimestrale e semestrale contenenti dati dettagliati sull'attività svolta nei periodi di riferimento, con particolare riguardo alle disponibilità, agli impegni, agli interventi di conversione ed annullamento del debito nonché alle insolvenze dei crediti di aiuto concessi; annuale, contenente il rendiconto dettagliato e riassuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno) e l'accesso diretto al Portale dedicato alla gestione del Fondo. Tale controllo si realizza anche attraverso incontri periodici tenuti unitamente al MAECI anche al fine di affrontare e risolvere insieme eventuali criticità. L'Amministrazione vigilante sottolinea che al gestore del Fondo non spetta alcuna discrezionalità nell'Amministrazione delle varie linee di attività.”

L'Amministrazione vigilante afferma che la gestione è stata attenta, puntuale ed efficiente. L'Amministrazione evidenzia altresì che le finalità della gestione sono intimamente legate al concetto di aiuto pubblico per lo sviluppo, così come definito dall'OCSE e che trattandosi di finanziamenti e non di doni, la rotatività è garantita dai rientri, che permettono l'auto-alimentazione del Fondo. Inoltre, ritiene che la permanenza dei caratteri che legittimano la gestione fuori bilancio sia espressamente riconosciuta dal legislatore e ribadita nella nuova disciplina sulla cooperazione di cui alla legge 125/2014.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

Il fondo si compone di due sottoconti relativi rispettivamente all'attuazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 49/87.

- CREDITI DI AIUTO ALLO SVILUPPO

La legge n. 49 del 1987, art. 6, disciplina la cooperazione italiana con Stati, Banche Centrali ed Enti di Stato dei Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti e programmi che rispondono alle finalità della legge stessa.

I crediti di aiuto sono corrisposti²² a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui alla legge n. 227 del 1977 - sottoconto per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 49 del 1987.

Nell'esercizio in esame Artigiancassa S.p.A. è stata autorizzata a concedere tredici nuovi crediti di aiuto riferibili ai seguenti paesi: Egitto, Etiopia, Libano, Marocco, Mozambico, Senegal, Territori Palestinesi e Vietnam per un ammontare complessivo pari a 178,45 milioni²³ (7 crediti per 193,8 milioni nel 2014) e sono state stipulate otto convenzioni finanziarie (rispettivamente con i governi dell'Ecuador, Etiopia, Myanmar, Nicaragua, Territori Palestinesi e Senegal) per un ammontare complessivo pari a 104,50 milioni (4 convenzioni per 73,9 milioni nel 2014).

Nel 2015 dal lato attivo si registrano entrate per rate capitali per un importo pari a 45,5 milioni^{24 25}.

Dal lato passivo le erogazioni di capitale effettuate nel corso del 2015, che hanno dato corso a uscite monetarie dal Fondo, sono state pari a 88,8 milioni. Tra le altre spese la voce rilevante si riferisce essenzialmente alla commissione riconosciuta al Gestore per 1,1 milioni (riguarda entrambi i sottoconti artt. 6 e 7 della legge n. 49 del 1987 ivi incluso il Fondo di Garanzia)²⁶.

I tempi di erogazione degli aiuti sono specificati nelle convenzioni finanziarie ex art. 6 e nei contratti di finanziamento agevolato ex art. 7 e i soggetti beneficiari e mutuatari sono per i crediti di aiuto ex art. 6 legge n. 49 del 1987 i Governi dei Paesi in Via di Sviluppo e per i finanziamenti agevolati ex art. 7 legge n. 49 del 1987 le imprese. Nel corso dell'esercizio sono state presentate 207 richieste e ne sono state autorizzate 179.

Al 31 dicembre 2015, risultano rate non pagate per un ammontare equivalente in pari data di 564,22 milioni di cui 490 milioni per quote capitale e 74,22 milioni per quote interessi.

²² La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI valuta le iniziative da finanziare sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, trasmettendo al Comitato direzionale l'indicazione degli interventi ritenuti suscettibili di finanziamento. Acquisito il parere del Comitato direzionale, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza l'Istituto finanziario gestore a stipulare la convenzione finanziaria, ad erogare il finanziamento, a curare i rientri e le eventuali ristrutturazioni e gli annullamenti dei debiti. La concessione dei crediti di aiuto è preceduta da accordi tra il Governo italiano ed i Governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari.

²³ Di cui, dieci deliberati dal Comitato nel 2015. Il Gestore segnala, inoltre, che le autorizzazioni relative ad Egitto e Marocco, comprese nel totale indicato e complessivamente pari a 9,96 milioni riguardano esclusivamente modifiche a crediti di aiuto concessi a suo tempo a tali Paesi, che, di fatto, non comportano nuovi impegni contabili sul Fondo.

²⁴ L'importo è al netto dei movimenti registrati per annullamento di capitale per conversione del debito pari a 68,4 milioni. Considerando tali flussi non monetari, il totale dei rientri in linea capitale ammonta ad euro 113,9 milioni.

²⁵ Tra le altre entrate, diverse dai rientri di capitale, il cui ammontare totale è pari a 32 milioni si rilevano: interessi quale remunerazione del capitale prestato, per 5 milioni; interessi maturati sulle disponibilità transitorie presenti sui c/c bancari per circa 9 mila; interessi di mora percepiti per 1,5 migliaia. Sono, inoltre, presenti proventi netti per 1,2 milioni titolo di variazione cambi. Infine importi da imputare sia dal lato attivo che dal lato passivo il cui saldo netto è pari a circa 25,8 milioni.

²⁶ Relativamente alle conversioni del debito il Gestore fa presente quanto segue. Dal 1998 al 31 dicembre 2015 sono state annullate rate capitale per un importo equivalente, ai cambi ivi vigenti a tale data, pari a circa Euro 793,8 milioni nell'ambito di relativi accordi con Algeria, Ecuador, Egitto, Giordania, Indonesia, Kenya, Macedonia, Marocco, Pakistan, Perù e Tunisia.

Per quanto riguarda le cancellazioni debitorie (nessuna nel corso del 2015), dal momento dell'entrata in vigore della legge 209/2000 al 31 dicembre 2015, sono state effettuate cancellazioni di crediti finanziari in linea capitale per un importo equivalente a tale data a circa 944 milioni nei seguenti paesi: Bolivia, Burundi, Camerun, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Ghana, Repubblica di Guinea, Honduras, Marocco, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Uganda e Vietnam. Inoltre, ai sensi della legge n. 106/1991, al 31 dicembre 2015, risulta cancellato un importo di debito complessivo equivalente a circa 691,7 milioni.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

La disponibilità al 31 dicembre 2015 era pari a 2.679,84 milioni quale totale costituito dagli importi presenti sul c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato e sui c/c accessi presso aziende di credito²⁷.

- CONCESSIONE DI CREDITI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ITALIANE PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA LORO QUOTA DI CAPITALE DI RISCHIO IN IMPRESE MISTE (JOINT VENTURES) DA REALIZZARSI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Trattasi di finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49 del 1987²⁸, per il parziale rifinanziamento (fino al 70 per cento) della loro quota di capitale di rischio di imprese miste da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo.

I suddetti crediti sono corrisposti a valere sulle disponibilità del "Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977 e n. 49 del 1987, art. 7 - sottoconto per i crediti agevolati, così come modificato dal comma 1 dell'art. 7, DL n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013.

Nell'anno 2015 è stata autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze la modifica (erogazione con anticipo) a tre contratti di finanziamento già stipulati nel corso del 2014. Come nei tre anni precedenti, anche nel 2015 non sono state effettuate erogazioni di capitale così come non sussistono mancati rimborsi.

Le disponibilità presenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato ammontano a 109,24 milioni²⁹.

A livello di costi di gestione, la commissione riconosciuta al Gestore è ricompresa nell'art. 6 della legge 49/1987.

Nell'anno 2015, non sono state sottoposte nuove iniziative all'approvazione del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, così come non sono stati emanati decreti ministeriali di autorizzazione ad assumere nuovi impegni contabili sul Fondo. Nel corso del 2015, non è stato stipulato alcun contratto di finanziamento.

²⁷ Il gestore riferisce nella propria relazione che le disponibilità contabili effettive del Fondo - sottoconto art. 6 - ammontano a 1.219,35 milioni, in quanto sono già stati assunti impegni per importi da erogare sui crediti in essere per 1.460,49 milioni e sono già stati deliberati dal Comitato Direzionale, ma non ancora autorizzati dal MEF, crediti di aiuto per un importo di 95 milioni. Per completezza di informazione, il Gestore fa presente che, sulla base delle "Linee guida e indirizzi di programmazione della Cooperazione italiana allo Sviluppo nel triennio 2014-2016" (ultimo documento di programmazione disponibile) viene affermato che è impegnato un importo di circa 856,52 milioni, relativi ad operazioni per cui sono state raggiunte con la controparte intese a livello politico, non ancora sottoposte al Comitato Direzionale e che gli Uffici Territoriali della DGCS considerano, comunque, in *pipeline*. La disponibilità gestionale stimata sul sottoconto ex art. 6 della legge 49/1987 per nuove iniziative a credito di aiuto ammonterebbe, pertanto, a circa 267,83 milioni.

²⁸ La delibera CIPE n. 56 del 2 agosto 2013 e quella del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo n. 66 del 30 maggio 2014 dettano i criteri operativi. In merito alla concessione dei finanziamenti, spetta alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri avviare la valutazione dell'iniziativa, che include, tra l'altro, un'istruttoria svolta dall'Istituto finanziario gestore. In particolare, Artigiancassa S.p.A. provvede ad effettuare, in prima istanza, la valutazione dell'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, sia in generale, sia in rapporto all'iniziativa. La stessa Direzione generale sottopone i risultati della propria valutazione, unitamente a quelli relativi all'istruttoria dell'Istituto bancario gestore, al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo che esprime il proprio parere in merito. Successivamente, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza l'Istituto finanziario gestore a concedere il finanziamento agevolato. Quest'ultimo provvede, quindi, a stipulare il contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria, ad effettuare l'erogazione del credito ed a curare la gestione dei ricenti.

²⁹ Si tenga presente che le disponibilità contabili effettive del Fondo - sottoconto art. 7 - ammontano a 105,19 milioni in quanto sono già stati assunti impegni per importi da erogare sui crediti in essere per circa 4 milioni, mentre non sussistono finanziamenti deliberati dal Comitato Direzionale e non ancora autorizzati dal MEF.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

2.1.2. Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per il sostegno all'imprenditoria cinematografica (ARTIGIANCASSA FONDO DECRETO LEGISLATIVO N. 28, ART. 12 DEL 22 GENNAIO 2004)

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 28/2004 è stato istituito il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche cinematografiche, nel quale sono affluite le risorse presenti nei soppressi Fondi che erano stati istituiti dalle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, gestiti dalla Sezione di credito cinematografico e teatrale della BNL S.p.A., che ha continuato ad operare fino al 31 dicembre 2006, come gestione stralcio, in attesa della scelta, a seguito di gara pubblica, del nuovo Ente gestore.

In data 30 giugno 2012 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese³⁰ RTI Artigiancassa – BNL, ha sottoscritto, dopo l'emissione del decreto di assegnazione definitiva, la Convenzione per la gestione del Fondo destinato alla produzione, distribuzione ed esportazione di prodotti cinematografici, nonché all'esercizio cinematografico. La durata della convenzione è triennale e decorre dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2015, attualmente prorogata al 30 giugno 2016.

Il 7 settembre 2015 è stato emanato dal MIBACT un decreto che ridefinisce le modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi e sostituisce il d.m. 8 febbraio 2013. Di conseguenza nel mese di dicembre 2015 il MIBACT ha disposto l'apertura di due capitoli a valere sulla contabilità speciale 5140: il capitolo 8570, al quale sono stati attribuiti e versati i fondi destinati al pagamento dei contributi percentuali sugli incassi riferiti all'esercizio 2016 e seguenti; capitolo 8576, al quale sono stati attribuiti e versati i fondi destinati al pagamento di "debiti pregressi" che si riferiscono sia ai contributi in conto capitale, per i quali è in essere un accantonamento di 8 milioni che ai contributi percentuali sugli incassi da liquidare/liquidati sino all'esercizio 2015.

Nel corso del 2015 sono state approvate 93 agevolazioni per circa complessivi 12,4 milioni (111 agevolazioni per circa 17 milioni nel 2014) ed erogate 744 operazioni, per complessivi 25,9 milioni (638 operazioni per 27,6 milioni nel 2014).

Per quanto concerne le spese di gestione, in base ad una convenzione stipulata tra il RTI e il MIBACT³¹, Ministero vigilante, viene riconosciuta al Gestore una commissione annua pari a 1,2 milioni (oltre IVA), accreditata direttamente dal MIBACT e che non grava sulle disponibilità del Fondo. Tale compenso è onnicomprensivo di tutte le spese salvo le ispezioni presso i beneficiari e il rimborso delle spese legali, a carico del Fondo³².

Con riferimento alla procedura di cartolarizzazione³³, nel corso dell'esercizio 2015 sono state perfezionate 10 nuove operazioni. Il saldo al 31 dicembre 2015 del c/c intestato al MIBACT, dove affluiscono i versamenti effettuati dalle imprese di produzione che hanno aderito alla cartolarizzazione, è stato di circa 122 mila³⁴.

³⁰ L'attività a cui il soggetto Gestore è stato chiamato ad operare nell'anno 2015, ha trovato riferimento normativo nel citato d.lgs. 28 del 2004, nel d.m. 12 aprile 2007 e nel d.m. 8 febbraio 2013, emesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) nel 2013. Quest'ultimo nel corso del 2015 ha emesso il d.m. 15 luglio 2015 cui si riferiscono operazioni deliberate nel mese di dicembre 2015, per un totale di circa 24 milioni da perfezionare nel corso del 2016.

³¹ Per completezza di esposizione, si rammenta che il MIBACT, ha disposto la gestione separata dal Fondo della quota destinata al "Settore dello spettacolo dal vivo" e alle "Esigenze delle fondazioni lirico – sinfoniche", la cui disponibilità residuale al 31 dicembre 2015 è pari a circa 40 mila euro. Allo stesso modo, viene gestita separatamente, sulla base di una convenzione quadro stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù ed il MIBACT, la somma versata per la "promozione della cultura cinematografica tra i giovani" la cui disponibilità residuale al 31 dicembre 2015 era pari a 2 mila euro.

³² Le spese gravanti sulle risorse del Fondo ammontano complessivamente a 128,4 migliaia, riconducibili in via prevalente alle spese legali per iniziative giudiziali ed extragiudiziali intraprese dal RTI per la tutela del Fondo, per 109,73 migliaia. In aggiunta, vi sono spese per 14,2 migliaia relative a polizze assicurative stipulate a tutela di specifici finanziamenti, garantiti da ipoteche o altre tipologie di garanzia. La restante parte, pari a 4,5 migliaia, riguardano le attività di verifica su costi e ricavi dei film e segnatamente le perizie quinquennali rilasciate dai Certificatori per residue operazioni a valere sulla legge 153/1994 nonché l'abbonamento annuale "Cinetel".

³³ Art. 20 d.m. 12/4/2007. Inoltre il d.m. 15 luglio 2015 ha chiarito che anche le Società di distribuzione/esportazione possono fare ricorso alla procedura ed ha esteso il requisito dell'uscita in sala al 31 dicembre 2011.

³⁴ Tale saldo non è compreso nella disponibilità e nella consistenza del Fondo.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

In termini di operatività nel 2015 sono state presentate 610 richieste di agevolazioni ed autorizzate 154³⁵.

Il Fondo presenta complessivamente crediti in sofferenza³⁶ per circa 120,8 milioni, a fronte di somme recuperate per 790 mila euro.

2.2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est Europeo – Finest (SOCIETÀ FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST EUROPEO – FINEST S.P.A. – PORDENONE)

2.2.1. Fondo Venture Capital per l'area balcanica³⁷

Il Fondo *Venture Capital*³⁸ per l'area balcanica è finalizzato al finanziamento di interventi della Finest S.p.A. per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio (*venture capital*) in società o imprese costituite o da costituire nei suddetti Paesi³⁹.

Entro otto anni dall'acquisizione della partecipazione, le imprese si impegnano a riacquistare la quota sottoscritta da parte della Finest S.p.A., dando luogo al carattere di rotatività dell'investimento.

Il Fondo, a fronte di un portafoglio delle partecipazioni detenute da Finest S.p.A. a valere sul Fondo per complessivi 3,4 milioni relativi a 10 società partecipate, presenta crediti in sofferenza⁴⁰ per circa 500 mila, perdite su crediti per 97 mila e le posizioni in contenzioso per 1,6 milioni relative a procedure di fallimento e concordato preventivo.

³⁵ In relazione al tempo medio di erogazione del capitale e al numero dei beneficiari delle agevolazioni, il Gestore ha precisato che "...per le operazioni di c/interessi, che riguardano i contributi sulle rate di mutuo pagate, vengono attivate su segnalazione di avvenuto pagamento da parte dell'Ente erogante e non è possibile/significativo esporre dati temporali; alcune erogazioni non sono state temporalmente qualificate, in quanto vengono disposte direttamente dal MIBACT; per le restanti operazioni i tempi variano, sulla base della rispettiva normativa di riferimento, tra i 3 e i 5 anni dalla data della prima erogazione per concludere l'intervento agevolativo".

³⁶ In data 24 giugno 2014 l'Ente gestore (RTI) ha proposto al Comitato Cinema il passaggio a perdita dei residui crediti inesigibili, derivanti da n.107 finanziamenti con esposizione complessiva, rilevata al 30 aprile 2014, di circa 52,5 milioni, concessi a valere sul Fondo di Intervento Produzione/Consolidamento di cui alla legge 819/71 ed il trasferimento dei diritti e materiali filmistici a favore del MIBACT e per esso a favore di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. La Direzione Generale Cinema ha approvato con d.d. del 27/3/2015 il passaggio a perdita della somma suddetta e il trasferimento dei diritti di sfruttamento allo Stato delle 107 opere filmiche in questione. In data 14 ottobre 2014 l'Ente gestore (RTI) ha proposto al Comitato Cinema il passaggio a perdita dei residui crediti inesigibili, derivanti da n.157 finanziamenti, concessi a valere sulla legge 153/94, con esposizione complessiva, rilevata al 31 agosto 2014, di circa 40 milioni, ed il trasferimento dei diritti e materiali filmistici a favore del MIBACT e per esso a favore di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. Nel corso dell'esercizio 2014 il Gestore ha attivato confronti con il MIBACT al fine di portare a definizione l'attività che è comunque proseguita con il perfezionamento di 25 operazioni di cessioni di diritti.

³⁷ Con nota prot. AOO_INT.REGISTRO UFFICIALE.U.0013363 del 17 maggio 2016 il Ministero dello sviluppo economico pur ribadendo il carattere rotativo del Fondo, evidenzia la progressiva perdita di operatività del Fondo e afferma di aver avviato un approfondimento con la Finest S.p.A. e la Regione Friuli-Venezia Giulia che ne detiene il pacchetto di maggioranza attraverso la sua finanziaria regionale, al fine di valutare l'attualità delle modalità operative dello strumento e quindi valutare se procedere o meno al rinnovo della Convenzione per la gestione del Fondo.

³⁸ Legge 26 marzo 2001, n. 84, art. 5, comma 2, lettera g).

³⁹ Il Fondo è operativo dal 2004, sulla base della convenzione stipulata (in data 28 aprile 2004, esecutiva dal successivo mese di luglio) con il Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, successivamente modificata in data 30 marzo 2005, 19 maggio 2005 e 9 giugno 2005. La convenzione è scaduta in data 9 giugno 2015 ed è stata prorogata per 6 mesi, con atto sottoscritto dalle parti in data 9 settembre 2015 (reso esecutivo con decreto 9 novembre 2015 prot. 33797 del Ministero dello sviluppo economico). Con comunicazione del MISE prot. 40094 del 30 dicembre 2015 è stata confermata l'intervenuta scadenza della proroga e pertanto a partire da tale data Finest S.p.A. non potrà procedere ad ulteriori acquisizioni di partecipazioni a valere sul Fondo Balcani in nome e per conto del Ministero e dovrà garantire la continuità amministrativa della gestione del fondo, provvedendo all'ordinaria amministrazione dello stesso.

⁴⁰ Tale ammontare si riferisce per 1,1 milioni, ad operazioni per le quali è stata aperta la procedura di concordato preventivo; per 98 mila a fallimenti e la restante parte, pari a 132 mila, a crediti incagliati. In particolare le posizioni in contenzioso suddette, rispetto al portafoglio detenuto rappresentano il 32,9 per cento dello stesso. In aggiunta, vi sono

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

Nel 2015 non vi sono stati nuovi impegni incrementali. Le spese di gestione del Fondo riguardano principalmente il compenso riconosciuto al Gestore⁴¹ per l'esercizio 2014, pari a 157,5 migliaia e per la restante parte, pari a 225 euro, alle spese bancarie e per imposte di bollo.

2.3. Cassa depositi e prestiti S.p.A.

2.3.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali⁴²

Istituito dall'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli Enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni⁴³, di cui:

- quota A - 120 milioni per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. In base al disposto dell'art. 9 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito nella legge 27 dicembre 2004 n. 306, il termine di utilizzo dei fondi per la Quota A, scaduto il 31 dicembre 2006 è stato differito al 31 dicembre 2018 dal comma 166 dell'art. 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

- quota B - 168 milioni per esigenze progettuali relative ad opere da realizzarsi nelle aree depresse del territorio nazionale⁴⁴;

- quota C - 28 milioni per esigenze progettuali relative ad opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), non ricadenti nelle aree depresse;

- quota D - 84 milioni, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate)⁴⁵ per esigenze progettuali relative ad opere da realizzarsi nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle depresse.

Nel 2015 sono diminuite le richieste e le anticipazioni a valere sul Fondo rispetto al 2014, mentre le concessioni sono aumentate rispetto al precedente anno. In ogni caso, come per il 2014, sia le concessioni di anticipazione che le erogazioni, si sono concentrate sulle quote B e D hanno riguardato prevalentemente il Mezzogiorno.

Nel 2015 sono state presentate 3 domande per l'erogazione del finanziamento con un grado di accoglimento del 100 per cento; i soggetti beneficiari dei finanziamenti (per i quali è stata effettuata nell'anno l'erogazione parziale o totale del finanziamento) sono stati 3, con un tempo medio di erogazione di otto giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa.

Il tasso di erogazione del capitale rispetto alle somme disponibili è stato pari al 0,05 per cento e i crediti in sofferenza al 31 dicembre 2015 ammontano a 7,6 milioni. Per tale Fondo non risultano spese a carico delle Amministrazioni pubbliche.

operazioni "sotto osservazione" per motivi connessi allo stato della società proponente e/o della partecipata estera e/o del progetto finanziato, pari a 971 mila che corrispondono al 23,8 per cento del portafoglio detenuto.

⁴¹ Convenzione Ministero attività produttive - Finest S.p.A. del 9 giugno 2005 art. 6 e convenzione Ministero dello sviluppo economico - Finest S.p.A. del 9 settembre 2015 art. 2.

⁴² Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

⁴³ Il Gestore con nota prot. CDR/P/15/16 del 10 maggio 2016 ha rappresentato che a seguito del ricontrollo complessivo delle modalità di calcolo delle disponibilità iniziali ha verificato che il dato non era stato contabilmente aggiornato. Di conseguenza ha ricalcolato le disponibilità effettive in maniera puntuale rettificando il saldo iniziale al primo gennaio 2015 delle disponibilità.

⁴⁴ Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

⁴⁵ Circolare del 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

2.3.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni (Regioni-Enti locali)⁴⁶ (URBANIZZAZ AREE L.94.82 ART.3) (FONDO ROTAZIONE L.179-92)

A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999, che hanno soppresso la Sezione autonoma dell'edilizia residenziale⁴⁷ della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi del Fondo in oggetto sono state trasferite alle Regioni⁴⁸.

Come già esposto nella relazione per l'anno 2014 il Fondo non presenta più i requisiti di rotatività, poiché le risorse giacenti ed i nuovi rientri sono già integralmente assegnati alle singole Regioni e non vengono più concessi i nuovi finanziamenti⁴⁹.

Complessivamente i mutui in essere sono residuali in termini di numero e gli ultimi ammortamenti in scadenza saranno effettuati nel 2017: in particolare, nel corso del 2015 sono stati trasferiti alle Regioni 60,8 migliaia provenienti dalle rate versate dai Comuni nel 2013 e non è stata effettuata alcuna erogazione ai Comuni a titolo di somme ancora da ricevere su mutui interamente ammortizzati. Nel corso del 2015 sono stati effettuati trasferimenti sul conto corrente n. 20120 per complessivi circa 50 mila derivanti dai rientri delle rate riferite al secondo semestre 2014 e primo semestre 2015.

I costi di gestione del Fondo, sono implicitamente remunerati nell'ambito della convenzione complessiva del Gestore con il MEF su mutui trasferiti, che prevede un corrispettivo annuo complessivo per tutte le attività svolte dal Gestore pari a 3 milioni.

2.3.3. Fondo per le demolizioni delle opere abusive⁵⁰

Il Fondo⁵¹ è destinato alla concessione ai Comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001⁵² di anticipazioni senza interessi sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Possono accedere al Fondo solo i Comuni nel cui territorio è stata realizzata l'opera abusiva, oggetto di provvedimento di demolizione⁵³.

La dotazione del fondo risulta ad oggi pari a 50 milioni⁵⁴.

⁴⁶ Legge n. 179 del 1992, art. 5.

⁴⁷ Presso cui era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.

⁴⁸ In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni. Con d.m. del 5 dicembre 2003 la titolarità del Fondo è stata trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento dei mutui concessi ai Comuni, alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui conti correnti intestati alle Regioni, alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole Regioni ed al trasferimento delle stesse, alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni.

⁴⁹ Nota prot. U2018173/15 del 24/4/15 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. indirizzata al MEF.

⁵⁰ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

⁵¹ Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326, di conversione del DL del 30 settembre 2003, n. 269.

⁵² D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27 affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accertati l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

⁵³ Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., entro sessanta giorni dalla scadenza, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni.

⁵⁴ Il Gestore ha rappresentato con nota prot. CDR/P/15/16 del 10 maggio 2016 che, a seguito del ricontrollo complessivo delle modalità di calcolo delle disponibilità iniziali, il dato non era stato contabilmente aggiornato. Di conseguenza ha

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state concesse 102 anticipazioni a valere sulle risorse del Fondo, in diminuzione in termini numerici rispetto al 2014 (122 anticipazioni) per un totale di 7,5 milioni, tutte concentrate nel secondo semestre, in aumento in termini di volumi rispetto all'anno precedente (6,6 milioni).

Le anticipazioni hanno riguardato quasi esclusivamente i Comuni della Regione Campania, ma sono pervenute richieste, seppur in termini numerici e di volumi inferiori, dalle Regioni Calabria, Basilicata e Sicilia. Da un punto di vista numerico le maggiori richieste afferiscono ai Comuni appartenenti alla Provincia di Napoli e alla Provincia di Salerno (rispettivamente 73 e 16), mentre in termini di volumi concessi circa il 70 per cento del totale ha riguardato i Comuni della Provincia di Napoli.

Analogamente a quanto rilevato per il 2014, la Regione Campania si conferma la principale destinataria dello strumento, confermando, pertanto, anche per il 2014 una percentuale di assorbimento sul totale superiore al 97 per cento.

Le erogazioni effettuate nel 2015 sono risultate pari a 1,42 milioni (in aumento di oltre il 90 per cento rispetto al 2014, quando si erano attestate a quota 747,5 migliaia).

Per tale Fondo non risultano spese a carico delle Amministrazioni pubbliche e il tasso di erogazione del capitale rispetto alle somme disponibili è pari circa 3 per cento.

Nel 2015 i soggetti beneficiari dei finanziamenti, per i quali è stata effettuata nell'anno l'erogazione parziale o totale del finanziamento, sono stati quindici con un tempo medio di erogazione di otto giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa. Nel 2015 sono state presentate 44 domande per l'erogazione del finanziamento con un grado di accoglimento del 100 per cento.

2.3.4. Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)⁵⁵

Il comma 354 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 ha istituito, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un Fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati come anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e successive modificazioni, in particolare ai commi da 855 a 859, ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione. Di conseguenza, è stata incrementata la dotazione del FRI di ulteriori due miliardi⁵⁶.

Con la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) è stato disposto il definanziamento dell'autorizzazione di spesa a servizio del Fondo per il 2015 e il 2016, rispettivamente per 50 e 25 milioni. Tale definanziamento non incide sui volumi di attività programmati per il biennio⁵⁷.

Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato il 3 luglio 2015, intitolato "Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale", registrato dalla Corte dei conti il 31 agosto 2015 e pubblicato nella G.U. 26 settembre 2015, n. 224 istituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a

ricalcolato le disponibilità effettive in maniera puntuale rettificando il saldo iniziale al 1° gennaio 2015 delle disponibilità.

⁵⁵ Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

⁵⁶ Con il decreto del MEF e del MISE del 1° aprile 2011 viene stabilito che le Regioni e le Province autonome, nel sottoscrivere le convenzioni previste ai sensi del comma 858 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si attengano ad una serie di indirizzi esposti nel provvedimento stesso tra i quali viene menzionato anche che la dotazione finanziaria del Fondo da destinare agli interventi di cui al comma 856, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non può essere superiore a 1,75 miliardi.

⁵⁷ Il Gestore con nota prot. CDR/P/15/16 del 10 maggio 2016 ha rappresentato che, a seguito del ricalcolo complessivo delle modalità di calcolo delle disponibilità iniziali, il dato non era stato contabilmente aggiornato (ad esempio per tenere conto del decreto del MEF e del MISE del primo aprile 2011). Di conseguenza ha ricalcolato le disponibilità effettive in maniera puntuale rettificando il saldo iniziale delle disponibilità al 1° gennaio 2015.

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di cui all'articolo 3 del decreto, e che prevede finanziamenti agevolati destinati a imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative aventi qualifica di ONLUS, concessi in regime "de minimis" a valere sulle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca", di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni (FRI), previa assegnazione delle risorse disposta dal CIPE.

La dotazione iniziale del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca pari a 6 miliardi, è stata interamente ripartita dalle delibere CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, n. 45 del 22 marzo 2006, n. 167 del 22 dicembre 2006, n. 38 del 27 marzo 2008, n. 101 del 18 novembre 2010 e n. 98 del 17 dicembre 2013.

Con la delibera CIPE n. 57 del 10 novembre 2014, pubblicata nella G.U. 2 aprile 2015, n. 77 il Comitato ha approvato l'assegnazione di 40 milioni a favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di contratti di filiera e di distretto, ai sensi dell'art. 1, comma 355 della legge n. 311/2004⁵⁸. Infine nel corso del 2015 è stata emanata dal CIPE la delibera n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella G.U. 7 gennaio 2016, n. 4. con la quale il Comitato ha approvato l'assegnazione di 200 milioni in favore del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento dello specifico regime di aiuto istituito dal competente Ministro con il decreto 3 luglio 2015⁵⁹.

Nel corso del 2015, il Gestore, ha continuato a deliberare finanziamenti agevolati relativamente ai "Contratti di Filiera o di Distretto", di cui alla legge n. 46 del 1982, e al d.lgs. n. 297 del 1999, erogando complessivamente 204,9 milioni a valere sulle risorse del Fondo.

Nel 2015 sono state presentate 125 domande per l'erogazione del finanziamento e autorizzate 111; i soggetti beneficiari dei finanziamenti, per i quali è stata effettuata nell'anno l'erogazione parziale o totale del finanziamento, sono stati 94 con un tempo medio di erogazione di sette giorni lavorativi.

Le spese di gestione del Fondo, pari a 0,82 milioni riguardano le commissioni riconosciute al Gestore, stabilite nella misura dello 0,4 per cento dell'importo erogato, che corrispondono per il 2014 a 1,1 milioni; il tasso di erogazione del capitale rispetto alle disponibilità iniziali è stato pari a circa il 3 per cento e i crediti in sofferenza al 31 dicembre 2015 ammontano a 27,2 milioni.

⁵⁸ La relativa copertura è stata posta a carico della quota del 30 per cento delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), risultanti dalla prima ricognizione di cui all'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 aprile 2013.

⁵⁹ La copertura finanziaria del suddetto regime di aiuto è stata posta a carico della quota residua del 30 per cento delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) risultanti dalla prima ricognizione di cui all'art. 7 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 aprile 2013.

FONDI DI ROTAZIONE E GESTIONI FUORI BILANCIO

2.3.5. Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra (Fondo Kyoto) (MINISTERO DELL'AMBIENTE ART. 1, COMMA I DELLA LEGGE 296 DEL 2006)

La legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 1110-1115 (legge finanziaria 2007), ha istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CDP), un Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra, finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

L'ammontare complessivo del Fondo è di circa 600 milioni, distribuiti in tre annualità di 200 milioni ciascuna. Ai finanziamenti agevolati, di durata massima di sei anni (15 anni per i soggetti pubblici), viene applicato un tasso di interesse, determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dello 0,50 per cento annuo. Beneficiari dei finanziamenti agevolati saranno le persone fisiche, le persone giuridiche private, i condomini, le imprese e i soggetti pubblici.

Nel corso del 2015 non sono stati emessi ulteriori provvedimenti di ammissione al finanziamento agevolato da parte del Ministero dell'ambiente.

Il Fondo Kyoto è stato, poi, rifinalizzato dall'art. 57 del DL n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, recante "*Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della Green Economy*".

Il Fondo ha lo scopo di erogare finanziamenti a tasso agevolato per progetti e interventi nei settori della *Green Economy* ed in settori di attività connessi con la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico e sismico.

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 83 del 2012, è stato abrogato l'art. 1, comma 1112 della legge n. 296 del 2006, e a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano in determinati settori.

Nel corso del 2015 è stato emesso, da parte del Ministero dell'ambiente un provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato.

Il Fondo Kyoto è stato, poi, ulteriormente rifinalizzato dall'art. 9 del DL n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, recante "*Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici*".

In particolare, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari, viene prevista la possibilità di concedere a soggetti pubblici finanziamenti a tasso agevolato pari allo 0,25 per cento (nel limite di 350 milioni).

In data 14 aprile 2015 è stato emanato, ai sensi di quanto previsto dal comma 8, dell'art. 9 del DL n. 91 del 2014, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, "Decreto Interministeriale" che ha definito, tra l'altro, i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato. Il suddetto d.i., all'articolo 2, ha previsto, tra l'altro, la ripartizione delle risorse finanziarie per la concessione dei finanziamenti agevolati nella seguente misura:

- 250 milioni, per i progetti finanziabili presentati da soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria;
- 100 milioni, per i progetti finanziabili presentati da fondi immobiliari chiusi.

Lo stesso Decreto Interministeriale ha stabilito che la concessione dei finanziamenti agevolati, avverrà fino al raggiungimento del limite massimo delle risorse pari ai sopracitati 350 milioni (c.d. "a sportello").

In data 8 ottobre 2015 è stato sottoscritto tra C.D.P. S.p.A. e il Ministero dell'ambiente il secondo *Addendum*, con il quale è stato conferito a C.D.P. S.p.A. l'incarico per l'espletamento, in nome e per conto del Ministero dell'ambiente, delle attività connesse alla gestione, stipula, erogazione e riscossione dei finanziamenti agevolati. Il secondo *Addendum* è stato approvato con

I CONTI DELLO STATO E LE POLITICHE DI BILANCIO

decreto del Direttore della Direzione generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e registrato dalla Corte dei conti.

In relazione ai costi di gestione, apposita convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) prevede spese a carico del Ministero a valle del processo di rendicontazione effettuato dal Gestore.

L'esercizio considerato presenta un tasso di erogazione del capitale rispetto alle somme disponibili pari al 1,3 per cento.

Nel 2015 i soggetti beneficiari dei finanziamenti, per i quali è stata effettuata nell'anno l'erogazione parziale o totale del finanziamento, sono stati 32 con un tempo medio di erogazione di tredici giorni solari⁶⁰. Nel 2015 sono state presentate 53 domande e autorizzate 33.

2.4. UBI Banca S.c.p.A.

2.4.1. Fondo di rotazione per l'incremento della produttività (FONDO INCREMENTO PRODUTTIVITA')

Il Fondo in esame è stato istituito dall'art. 6 della legge n. 626 del 1954 per l'incremento della produttività attraverso la concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali, agricole ed artigiane nonché di società cooperative e loro consorzi⁶¹.

Lo stanziamento iniziale di 6.575 milioni di originarie Lire non è stato ulteriormente implementato da altre risorse provenienti dal bilancio dello Stato, rimanendo alimentato dai rientri delle rate di ammortamento dei mutui concessi. Per questo Fondo è stata accesa apposita partita nel conto patrimoniale dello Stato.

Nel corso del 2015 non ci sono state ulteriori assegnazioni; pertanto l'importo totale dei fondi assegnati risulta invariato rispetto al 2014 e non sono stati effettuati prelievi per l'erogazione ai mutuatari, che restano invariati rispetto al precedente anno. Nel corso del 2015 non sono state effettuate nuove erogazioni.

2.5. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

2.5.1. Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – Foncooper⁶²

Trattasi di una gestione stralcio dopo il trasferimento alle Regioni delle risorse del "Fondo" istituito dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per il finanziamento delle cooperative. L'Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000, sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle Regioni, semestralmente, le quote di rientro. Solo le Regioni Valle d'Aosta e Sicilia non hanno ancora provveduto ad attuare il decentramento amministrativo⁶³.

⁶⁰ Calcolato come media aritmetica in giorni solari della differenza, per singola erogazione, tra la data di ricezione del nulla osta da parte del MATTM e quella di erogazione del finanziamento (data valuta).

⁶¹ Il dPCM 26 maggio 2000 ha previsto il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto ordinario con decorrenza 1° luglio 2000. Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano il sistema di finanziamento resta in vigore fino a quando i rispettivi statuti non individuino le modalità del trasferimento. Ciò premesso, ai sensi della normativa richiamata, nel mese di luglio 2000 è stato disposto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario, contestualmente al conferimento delle relative funzioni e compiti, delle risorse disponibili sul conto corrente di Tesoreria Centrale intestato al Fondo in esame.

Le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno adeguato i rispettivi statuti, consentendo il trasferimento delle risorse. Le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta non vi hanno ancora provveduto.

⁶² Tale Fondo non risulta incluso nell'allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio anni 2016-2018.

⁶³ Con il DL n. 83/2012 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni dalla l. n. 134/2012, al comma 2 dell'art. 31, si è stabilito che le disponibilità del Fondo di cui all'art. 1 della l. n.49 del 1985 (Foncooper), al netto delle somme occorrenti a finanziare le domande già pervenute alla data di entrata in vigore del decreto legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico (MISE), ad